

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 79/11	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale – Direttiva 2004/80/CE – Indennizzo delle vittime di reato – Responsabilità delle persone giuridiche – Risarcimento nell’ambito del procedimento penale	sentenza	No
Scheda 2 C- 190/11	Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza	sentenza	No
Scheda 3 C- 619/10	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – art. 54 del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C-79/11 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2001/220/GAI”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, il GIP presso il Tribunale di Firenze ha chiesto di interpretare la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15/3/2001, sulla protezione della vittima nell'ambito del procedimento penale. La nozione di "vittima" ricomprende quanti abbiano risentito un danno, materiale o personale, quale effetto della commissione di un "reato". Si chiedeva pertanto alla Corte UE di pronunciarsi sulla compatibilità, con tale normativa comunitaria, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti astratti, in conseguenza dei reati commessi dai gestori e controllori dei medesimi. La responsabilità di detti enti, che il diritto italiano qualifica come "amministrativa", è di natura "mediata", in quanto scaturisce da un fatto criminoso compiuto, in via diretta, solo dai soggetti "apicali" preposti all'amministrazione degli enti stessi (i quali enti, mancando di una sostanza fisica, non possono aver compiuto il reato "direttamente"). Il Decreto già citato, come interpretato dai giudici italiani, dispone che la responsabilità amministrativa dell'ente – connessa, stanti i presupposti di cui al Decreto stesso, alla commissione di certe tipologie di reato da parte dei predetti manager di esso ente – non può essere accertata nello stesso procedimento penale, nell'ambito del quale viene affrontata la responsabilità penale "diretta" dei medesimi controllori e gestori. Quindi, la vittima non può, mediante lo stesso processo penale, ottenere, oltre al risarcimento da parte degli amministratori e sindaci, anche il risarcimento da parte dell'ente in quanto tale, ma, per ottenere quest'ultimo, deve intentare un separato giudizio, informato ai criteri del processo amministrativo. A tale riguardo, la Corte UE ritiene che la necessità di un'azione processuale distinta, pure economicamente più gravosa per la vittima e meno efficace di un'azione simultanea - non sia incompatibile con i principi della Decisione quadro sopra menzionata. Questa, infatti, non intende disciplinare esaustivamente, con riguardo al procedimento penale, la materia concernente la tutela della vittima, ma si limita ad individuare un nucleo essenziale ed indispensabile di protezione della stessa, imponendo, pertanto, il rispetto di alcune norme "minime". Una di queste (art. 9) ritiene imprescindibile che il legislatore di ciascuno Stato membro preveda che la vittima del reato possa ottenere, nel contesto specifico del procedimento penale (con tutte le garanzie che esso comporta), un diritto al risarcimento del danno subito per effetto del reato stesso, intendendo per tale danno, come precisato dalla stessa Corte, solo quello che risulti conseguenza "diretta" del reato. Invece, per il danno che consegua al reato indirettamente (come quello risalente alla responsabilità "amministrativa" dell'ente, per il reato dei suoi amministratori e controllori), la Decisione quadro non impone agli Stati membri che il medesimo venga, necessariamente, acclarato in un procedimento penale (né, tantomeno, nello stesso procedimento penale rivolto a far valere una responsabilità penale "diretta"). Pertanto, la soluzione adottata dal legislatore italiano non viola il nocciolo di "norme minime", di cui la Decisione quadro impone l'inderogabile rispetto.

Stato della Procedura

Il 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 79/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 190/11 - ex art. 267 del TFUE

"Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

E' stato richiesto alla Corte di Giustizia, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 15, par. 1, lett. c), del Regolamento (CE) n. 44/2001, che, tra l'altro, fissa i criteri per la determinazione della competenza giurisdizionale in ordine a casi che presentano attinenza con gli ordinamenti di due o più Stati membri UE. Nel caso di specie, una signora austriaca che intendeva comprare un'automobile, aveva consultato al riguardo un sito internet commerciale tedesco, accessibile anche in Austria. Quindi, aveva avviato trattative con l'impresa cui apparteneva il sito, stabilendo contatti sia telefonici che di posta elettronica. Il contratto di acquisto del veicolo, tuttavia, non veniva stipulato a distanza, ma in Germania presso la ditta stessa. L'acquirente, in seguito, adiva un giudice austriaco per ottenere la risoluzione del contratto, in quanto aveva scoperto gravi vizi nella merce venduta. Detto giudice, nutrendo dei dubbi sulla propria competenza, interpellava in proposito la Corte UE. Quest'ultima menzionava, in primo luogo, la regola generale indicata all'art. 2 del Regolamento stesso, in base alla quale la competenza deve essere riconosciuta, in linea di massima, al giudice dello Stato membro in cui il "convenuto" risulta domiciliato ("convenuto" è il soggetto che viene chiamato in giudizio dalla parte che ha assunto l'iniziativa di attivare il giudizio medesimo). Detto principio subisce tuttavia delle deroghe, una delle quali attiene alla circostanza in cui la controversia sia originata da un contratto concluso tra un "consumatore" ed un "imprenditore". Il primo viene definito come colui che stipula il contratto per fini estranei ad un'attività commerciale o produttiva. Il secondo, invece, come il soggetto che stipula il contratto stesso proprio nell'ambito della propria attività commerciale o produttiva. In merito, il legislatore UE ha voluto tutelare il consumatore, che, per definizione, è il soggetto "debole" di tali contratti. Pertanto, il sopra citato art. 15 del Regolamento in oggetto dispone che, ove ricorrano due circostanze fondamentali – in primo luogo che l'attività dell'imprenditore si svolga nello Stato membro ove è domiciliato il consumatore o sia diretta verso tale Stato, in secondo luogo che il contratto stesso ricada nell'esercizio di detta attività – la competenza a giudicare le vertenze sorgenti da esso contratto spetti ai giudici dello Stato membro UE in cui è domiciliato il consumatore, anche se sia quest'ultimo a chiamare in giudizio la controparte e questa risieda in un altro Stato membro. Al riguardo, la Corte precisa che non si richiede, ai fini dell'applicazione del predetto art. 15, l'ulteriore condizione che il contratto sia stato concluso "a distanza": ciò si evince chiaramente dai lavori preparatori che hanno portato alla definitiva versione dell'art. 15 stesso. In tal sede, infatti, la proposta di inserire la stipula "a distanza" del contratto – come ulteriore presupposto richiesto ai fini di radicare la competenza nel giudice dello Stato membro del consumatore – venne effettivamente avanzata, ma non recepita nel testo definitivo, a significare la volontà del legislatore comunitario di non subordinare la disciplina, più favorevole al consumatore, ad un'ennesima condizione.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 190/11, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C-619/10 - ex art. 267 del TFUE

"Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione decisioni materia civile e commerciale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Alla Corte UE è stato chiesto, da un giudice lettone, di interpretare l'art. 34, punti 1 e 2, del Regolamento n. 44/2001, il quale, fra l'altro, stabilisce i criteri per il riconoscimento e l'esecuzione, in uno Stato membro, di una "decisione" (fra cui le "sentenze") assunta in un altro Stato membro. In virtù del principio della "reciproca fiducia", si presume che, in ciascuno Stato UE, le istituzioni operino nel rispetto dei valori fondamentali dello Stato di diritto. Ciò implica che le Autorità, dello Stato membro "richiesto" del riconoscimento, concedano il medesimo dopo un controllo puramente formale, senza il potere di rilevare eventuali vizi formali e sostanziali della sentenza da riconoscere. Tuttavia, il principio della "mutua fiducia" deve conciliarsi con la tutela delle esigenze fondamentali della parte, contro la quale è stata emanata la "decisione" che è stata riconosciuta esecutiva. Pertanto, quest'ultimo soggetto può fare ricorso contro la decisione di esecutività, quando la sentenza presenti i vizi di cui agli artt. 34, punti 1 e 2 (sopra indicato), 35 e 45. Per il punto 1, il riconoscimento e l'esecutività potrebbero essere revocati dal giudice del ricorso, ove fossero manifestamente contrari all'"ordine pubblico" dello Stato membro al quale sono stati richiesti. Per il punto 2, invece, il ricorso può essere accolto se la sentenza, già dichiarata esecutiva, risulti essere stata emanata in contumacia dell'attuale ricorrente e risulti altresì che la domanda – che ha dato luogo alla sentenza di cui si chiede l'esecutività - non gli è stata notificata o gli è stata notificata in ritardo, così da menomare le sue possibilità di difesa. Al riguardo, si chiede alla Corte: 1) se il giudice competente sul ricorso contro la decisione di "esecutività" - nel verificare se, nello Stato UE di emanazione della decisione, la domanda giudiziale sia stata notificata in tempo – possa ritenere non attendibile quanto risulta, in merito, dall'apposito "attestato" annesso alla decisione stessa; 2) se sia contrario all'"ordine pubblico" attribuire esecutività ad una sentenza che, in quanto emanata contro il convenuto solo perché questi era contumace, risulta carente di motivazione sul merito della controversia. Circa la prima questione, la Corte precisa che l'attestato è un documento che può accompagnare la decisione – di cui si chiede il riconoscimento – in via puramente eventuale, circostanza, questa, da cui dovrebbe dedursi che i fatti in esso documentati non sono, per ciò stesso, provati in modo irrefutabile. Pertanto il giudice del ricorso può contestare i fatti menzionati nell'"attestato". In ordine alla seconda questione, la Corte premette che la definizione di ordine pubblico viene rimessa, dalla normativa UE, agli ordinamenti nazionali dei singoli Stati, che pure enucleano principi di ordine pubblico sostanzialmente affini. Premesso, ancora, che il diritto ad un giusto processo rappresenta, effettivamente, un principio essenziale riconosciuto come tale da tutti gli Stati membri UE, è d'uopo tuttavia precisare che, talvolta, anche la lesione di un principio siffatto può essere giustificata, quando imposta dalla salvaguardia di un confliggente interesse di ordine generale e quando la violazione stessa del diritto non è gravissima né manifesta.

Stato della Procedura

Il 6 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 619/10, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-451/11	Art. 7 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia in materia di soggiorno degli stranieri – Rilascio del permesso di soggiorno	sentenza	Sì

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali

Rinvio pregiudiziale n. C- 451/11 - ex art. 267 del TFUE

“Art. 7 della Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 7, co. 1, primo trattino, della Decisione n. 1/80 del "Consiglio di associazione", quale organismo istituito dall'Accordo del 12/09/1963 fra la CEE e la Turchia. Tale Accordo intende raggiungere, fra gli altri obiettivi, anche quello di realizzare la libera circolazione dei lavoratori, provenienti da ciascuna parte contraente, nel territorio dell'altra parte. In particolare, il succitato art. 7 della Decisione, di cui sopra, prevede che i "familiari" del lavoratore turco, regolarmente inserito nel mercato del lavoro dello Stato UE ospitante - i quali siano stati autorizzati a raggiungere il lavoratore stesso - hanno il diritto, dopo una residenza di almeno 3 anni nel territorio del medesimo Stato membro, di accettare qualsiasi offerta di impiego nell'ambito di tale Stato. Lo scopo della disposizione è duplice: 1) prima che il "familiare" maturi il triennio di residenza, la normativa in questione è rivolta a favorire il benessere affettivo e personale del lavoratore, incoraggiando il familiare, con la prospettiva di poter lavorare anch'egli nello stesso Stato UE, a ricongiungersi con il lavoratore stesso; 2) dopo il maturarsi del triennio di residenza del "familiare", la prospettiva di tutela si sposta dal lavoratore al "familiare" medesimo, il quale viene ad acquistare un diritto autonomo a lavorare nel Paese membro "ospitante". Nella fattispecie, era stato richiesto alla Corte se il concetto di "familiare" dovesse interpretarsi, o meno, restrittivamente, nel senso che tale qualifica - come presupposto per il godimento del diritto di cui sopra - dovesse essere riconosciuta solo ai familiari del lavoratore turco, i quali fossero anch'essi cittadini turchi. Sul punto, la Corte ha adottato il punto di vista più estensivo, riconoscendo il diritto di accesso al lavoro, nel Paese UE ospitante il lavoratore turco, anche ai familiari dello stesso che, autorizzati a ricongiungersi con lui, risiedano nello stesso Paese da almeno 3 anni e, quanto a cittadinanza, siano in possesso della cittadinanza turca ovvero di quella di paesi terzi rispetto alla UE e diversi dalla Turchia. A fondamento di un tale assunto si ricorda che, in quanto il testo parla genericamente di "familiari" del lavoratore turco in uno Stato UE, la pregressa giurisprudenza della Corte ha chiarito che gli stessi, ai sensi e per gli effetti della Decisione 1/80 di cui si tratta, debbono intendersi nel senso dato alla nozione dal Reg. 1408/71. Quest'ultimo, quando indica i "familiari" di un lavoratore cittadino di uno Stato UE, che si rechi a lavorare in un altro Stato unionale, come aventi diritto a determinate prestazioni sociali, non si riferisce solo a quei parenti del lavoratore che siano titolari della stessa cittadinanza dello stesso, ma a quelli titolari della cittadinanza di qualsiasi Stato. In proposito diversi Stati UE (fra cui l'Italia), hanno rilevato come l'allargamento della nozione di "familiari" ai sensi della Decisione 1/80, anche a coloro che non siano anch'essi cittadini turchi, sarebbe nocivo per la finanza pubblica, in quanto, in attesa di occupazione, tali soggetti avrebbero il diritto a percepire trattamenti economici assistenziali.

Stato della Procedura

Il 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 451/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza potrebbe implicare, anche per l'Italia, un aumento della spesa pubblica, dovuta all'estensione del novero dei familiari, ricongiunti ai lavoratori turchi in Italia, titolari del diritto ad accettare un'occupazione e pertanto, in attesa di impiego, aventi titolo all'assistenza sociale.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-83/11	Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 3, paragrafo 2 – Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l'ingresso e il soggiorno di "ogni altro familiare" a carico di un cittadino dell'Unione	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone

Rinvio pregiudiziale n. C- 83/11 - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2004/38/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata, da un giudice del Regno Unito, ad interpretare l'art. 3, par. 2 della Direttiva 2004/38/CE, che disciplina il diritto di circolare e soggiornare in tutti gli Stati dell'Unione europea, spettante ai "familiari" dei cittadini dell'Unione stessa. In particolare, l'art. 2 prevede che, ove un cittadino di uno Stato UE si trasferisca in un altro Stato UE, alcune categorie di "familiari" dello stesso (coniuge, discendenti e ascendenti), pur cittadini di paesi extraUE, acquistino automaticamente il diritto di circolare e soggiornare nello stesso Stato ospitante in cui si è trasferito il loro congiunto. Invece, l'art. 3 della medesima Direttiva precisa che "altri" familiari (non menzionati all'art. 2) - quando risulti che, nello Stato di provenienza, sono "a carico" del cittadino UE trasferitosi da uno Stato UE all'altro, ovvero "conviventi" con esso - hanno diritto a che lo Stato UE, "ospitante" il loro congiunto, "agevoli" il loro ingresso nel suo territorio. In merito, si è chiesto alla Corte di Giustizia se - appurato che tali familiari "altri" sono a carico o conviventi con il cittadino UE che si è trasferito (vedi sopra) - la Direttiva obblighi lo Stato "ospitante" a consentire loro, automaticamente come previsto per i "familiari" di cui all'art. 2, l'ingresso ed il soggiorno nel suo territorio. Sul punto, la Corte risponde che i requisiti della "dipendenza economica" o della "convivenza" non danno diritto ai familiari "altri", per ciò stesso, di essere accolti nello Stato UE ospitante il cittadino UE con il quale intercorre l'agnizione. Infatti, gli Stati membri non debbono consentire incondizionatamente l'ingresso dei soggetti predetti, ma, più semplicemente, "agevolarlo", nel senso che sono tenuti ad un'attenta valutazione, caso per caso, della domanda di ingresso presentata dai familiari "altri", con l'obbligo, se intendono respingere l'istanza, di darne adeguata motivazione. Quanto al requisito dell'"essere a carico", la Corte precisa che necessario è che il familiare "altro" risulti, nel suo paese di provenienza, a carico del cittadino UE nel momento in cui quest'ultimo domanda di entrare e soggiornare nello Stato "ospitante". Si chiede alla Corte, infine, se il legislatore interno dei singoli Stati UE possa ancorare i requisiti, dell'"essere a carico" (dipendenza) e della "convivenza", alla presenza di specifici coefficienti. In particolare, si pone la questione se il legislatore nazionale possa pretendere che le stesse circostanze della "dipendenza" e della "convivenza", oltre a sussistere al momento della proposizione della domanda, preesistano da un certo tempo anche al trasferimento del cittadino UE nello Stato dell'Unione diverso da quello di cui ha la cittadinanza e che, inoltre, perdurino per un certo periodo, anche dopo il ricongiungimento del cittadino e del suo "familiare" nello Stato ospitante. In risposta, la Corte ha stabilito che, sul punto, la Direttiva ha consentito un'ampia libertà di manovra al legislatore dei singoli Stati membri, senza, per questo, concedergli un'assoluto arbitrio nella definizione dei requisiti della "dipendenza" e della "convivenza". Pertanto, questi stessi dovranno essere modulati, dal legislatore nazionale, secondo il senso che comunemente si attribuisce alle relative nozioni e, in ogni caso, in modo tale che non venga vanificato del tutto il significato del concetto di "agevolazione" nei confronti dei familiari "altri".

Stato della Procedura

Il 5 settembre 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 83/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 378/10	Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Principi di equivalenza e di effettività – Trasformazione transfrontaliera – Diniego di iscrizione nel registro	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 378/10 - ex art. 267 del TFUE

"Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimento – Principi di equivalenza e di effettività"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice ungherese, di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE e di giudicarne l'eventuale contrasto con alcune norme del diritto ungherese sulla "trasformazione" delle società. Quest'ultima ricorre quando una società, costituita in una certa forma giuridica, viene ad assumere una diversa forma giuridica. Si parla poi di una trasformazione "interna" quando una società, costituita secondo un modello formale riconosciuto da un certo ordinamento nazionale, assume la struttura di un altro tipo societario previsto, comunque, dal medesimo ordinamento (ad esempio diventando, da "società a responsabilità limitata", una "società per azioni"). Si qualifica, invece, come trasformazione "transfrontaliera", quella che coinvolge una società la quale, costituita secondo una tipologia societaria riconosciuta dall'ordinamento di uno Stato UE, si trasferisce in un altro Stato UE e, quindi, si riveste di una forma prevista dall'ordinamento di quest'ultimo e diverso Stato. Nel caso di specie, una società costituita in Italia in forma di S.R.L., trasferiva la propria sede in Ungheria e adottava la forma di un tipo societario previsto dall'ordinamento ungherese. Alla richiesta della società trasformata - di essere iscritta nel competente registro delle imprese del paese "ospitante" - le Autorità ungheresi opponevano un rifiuto. A motivazione di questo, il fatto per cui l'ordinamento interno ungherese avrebbe previsto, come oggetto di iscrizione, anche l'indicazione della forma della società come risultava, prima della trasformazione, secondo il diritto ungherese stesso. Quindi, poichè nella fattispecie concreta la società, nella forma ante - trasformazione, era ammessa solo dal diritto italiano e non da quello ungherese, non sarebbe stato possibile procedere all'iscrizione (con grave danno per la società medesima). Da tale divieto generale deriva che, secondo il diritto ungherese, non sono ammesse trasformazioni, in una società di diritto ungherese, di società costituite originariamente secondo forme societarie ammesse in altri Stati membri ma non in Ungheria. Di conseguenza, le società di altri Stati membri, ove vogliono stabilirsi in Ungheria attraverso la procedura della propria trasformazione (quindi portando colà la propria sede e convertendo la propria organizzazione istituzionale in un modello riconosciuto dall'ordinamento ungherese), non possono farlo. Ora, la "libertà di stabilimento" implica che le imprese, di nazionalità di un certo Stato membro, possano operare in un altro Stato membro - nel quale pongano una stabile organizzazione - alle stesse condizioni concesse alle imprese interne di quest'ultimo Stato. Nella fattispecie, risulta che il diritto ungherese non consente, alle imprese societarie di altri Stati membri, di godere dell'opportunità della "trasformazione" negli stessi termini in cui la stessa viene concessa, dallo stesso diritto, alle società interne. Le società "transfrontaliere", infatti, sono addirittura estromesse, in modo totale, dalla possibilità di porre in essere l'operazione della trasformazione in un tipo societario ungherese, per converso pienamente riconosciuta alle società domestiche. Un ordinamento che disponga in tal modo, pertanto, si pone in contrasto con la suddetta libertà di stabilimento, di cui all'art. 54 del TFUE.

Stato della Procedura

Il 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-378/10 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 112/11	Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell'Unione – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Obbligo del venditore del viaggio aereo di garantire che l'accettazione da parte del cliente dei supplementi di prezzo opzionali risulti da un consenso esplicito – Nozione di "supplementi di prezzo opzionali"	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C - 112/11 - ex art. 267 del TFUE****“Trasporto aereo – Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell’Unione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice tedesco, di interpretare l’art. 23, par. 1, del Regolamento n. 1008/2008. Tale Regolamento intende tutelare il consumatore di servizi di “trasporto aereo passeggeri” e di “trasporto aereo merci”, garantendogli, in particolare, la possibilità di ottenere una chiara informativa sulla natura dei prodotti offerti e sui prezzi ad essi relativi. In particolare, l’art. 23 di esso Regolamento dispone che l’impresa, che offra i servizi suddetti, indichi in modo chiaro e trasparente tutte le componenti dei prezzi applicati. In genere, infatti, le tariffe applicate dai vettori aerei non coprono esclusivamente il prezzo del servizio di trasporto propriamente detto, ma includono anche altre prestazioni e/o prodotti, come tasse, diritti aeroportuali e supplementi connessi, ad esempio, alla sicurezza o ai carburanti. Il medesimo art. 23 inserisce, peraltro, una specifica disposizione relativa ai “supplementi di prezzo opzionali”. Questi rappresentano quegli elementi, compresi nella tariffa finale, che attingono a servizi non necessari all’espletamento della prestazione fondamentale rappresentata dal trasporto aereo (passeggeri o merci). Detti supplementi, dunque, sono dotati di natura puramente accessoria, pur essendo stati, comunque, previsti dall’impresa nella propria offerta negoziale. Di tali supplementi, dunque, l’art. 23 stabilisce che gli stessi si intendono accettati, dal cliente, solo se egli, rispetto ad essi nella loro individualità (e quindi non in relazione all’offerta nel suo complesso) fornisce un esplicito consenso. Quindi, rispetto alle componenti del prezzo individuate dai “supplementi opzionali”, il consumatore si ritiene vincolato solo se ne ha fatto un’espressa e specifica accettazione. Nel caso di specie, un’impresa di servizi di trasporto aereo aveva predisposto una pagina Internet recante la relativa offerta contrattuale, consentendo ai consumatori di prenotare “on line” il servizio stesso. Nel “pacchetto” offerto era ricompresa, fra le altre prestazioni a contorno del servizio principale di trasporto, un’assicurazione per l’evenienza che il viaggio stesso fosse annullato. Circa quest’ultimo “supplemento opzionale”, la predetta pagina Internet prevedeva che lo stesso si ritenesse automaticamente accettato, per il solo fatto che il cliente accettasse la prestazione principale rappresentata dal trasporto aereo e che, ove il cliente stesso non intendesse avvalersi del predetto prodotto assicurativo, dovesse appalesare espressamente il suo rifiuto secondo le modalità indicate alla pagina medesima. La mancata apposizione del rifiuto, pertanto, avrebbe vincolato il consumatore all’accettazione anche del servizio accessorio in oggetto. Al riguardo, la Corte UE si è pronunciata per l’illegittimità della condizione sopra descritta, in quanto contraria al disposto del sopra menzionato art. 23. Quest’ultimo, infatti, subordinando l’acquisto del “supplemento opzionale” (come l’assicurazione in questione) alla circostanza che esso sia stato oggetto di “esplicito consenso”, ha fatto riferimento ad un qualsiasi comportamento che rendesse inequivocabilmente palese, ai terzi, una volontà “positiva” di acquisire la prestazione. Detta “positiva” adesione, dunque, non può essere equivocata con la mera mancanza di un esplicito rifiuto.

Stato della Procedura**Il 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 112/11 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C - 49/11	Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza – Informazione del consumatore – Informazioni fornite o ricevute – Supporto duraturo – Nozione – Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore – Diritto di recesso	sentenza	No
Scheda 2 C - 602/10	Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE articoli 22, 24 e 30 – Normativa nazionale volta a trasporre questa Direttiva – Applicabilità a contratti non inclusi nella sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tale Direttiva – Obblighi non previsti dalla stessa Direttiva – Limitazione delle commissioni bancarie che possono essere percepite dal creditore – Articoli 56 TFUE, 58 TFUE e 63 TFUE – Obbligo di predisporre nel diritto nazionale procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C- 49/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 97/7/CE – Protezione dei consumatori – Contratti a distanza”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 5, par. 1, della Direttiva 97/7/CE, riguardante la tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti a distanza. Al riguardo, il legislatore UE ha voluto stabilire precisi obblighi di informazione a carico dell'imprenditore che propone tale tipo di contratti. L'art. 4, pertanto, impone che, prima della stipula, il consumatore venga informato su aspetti essenziali del contratto stesso (fra cui l'esistenza di un diritto di recesso a favore del consumatore medesimo). Il succitato art. 5, inoltre, prevede che, quando la trasmissione di informazioni di cui al predetto art. 4 – da eseguirsi prima della conclusione del contratto – non sia stata effettuata “per iscritto” o “su altro supporto duraturo”, l'imprenditore è obbligato, al momento della conclusione del contratto o al più tardi al momento della consegna del bene, a dare “conferma” dell'informazione stessa utilizzando, inderogabilmente, lo scritto o il “supporto duraturo” non impiegati per la prima trasmissione. Nel caso di specie, un'impresa di servizi “one line” presentava, sul proprio sito Internet, una pagina contenente la propria offerta contrattuale. Le condizioni di tale contratto, in specie il diritto di recesso del consumatore, non apparivano immediatamente sulla stessa pagina del contratto, essendo visualizzabili solo cliccando su un link presente sulla pagina medesima. Una volta aderito all'offerta contrattuale, il consumatore riceveva una mail che sanciva la conclusione del negozio stesso. Neppure il contenuto di tale mail presentava, direttamente, la descrizione delle condizioni contrattuali, che il consumatore avrebbe potuto, in ogni caso, visualizzare recandosi su un sito Internet menzionato in essa mail. La Corte UE, interpellata in proposito, ha dichiarato la procedura sopra descritta incompatibile con le prescrizioni di cui ai predetti artt. 4 e 5 della Dir. 97/7/CE. In primo luogo, infatti, la Direttiva impone all'impresa l'obbligo di “fornire” le informazioni, a fronte del quale il consumatore deve essere messo in condizioni di accedere alle informazioni stesse assumendo una posizione puramente passiva (viene infatti indicato come “ricevente”). Nel caso di specie, invece, il consumatore non potrebbe accedere alle informazioni in questione limitandosi a tenere un comportamento puramente inerte, dovendo al contrario, a tal fine, cliccare sul link presente nella stessa pagina contrattuale del sito Internet dell'impresa. In seconda battuta, risulta che – sia per l'informativa precedente al contratto, sia per la “conferma” di tale informativa come contestuale alla stipula del contratto stesso – l'impresa non ha utilizzato né lo scritto né altro “supporto durevole”, a dispetto di quanto imposto dalla Direttiva (almeno per la “conferma”, come già precisato sopra). Per essere definito “durevole”, infatti, un supporto deve essere tale da consentire la conservazione dei dati, su di esso fissati, per un congruo periodo di tempo senza che gli stessi possano subire alterazioni. Nella fattispecie, invece, le informazioni richieste dalla Direttiva erano state rappresentate su un sito Internet “ordinario”, quindi non in grado di assicurare la conservazione del suo contenuto informativo, in quanto unilateralmente e liberamente modificabile dall'impresa stessa.

Stato della Procedura**Il 5 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 49/11 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Scheda 2 – Tutela dei consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C - 602/10 - ex art. 267 del TFUE****"Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia si richiede, da un giudice rumeno, di interpretare gli artt. 22, 24 e 30 della Direttiva 2008/48/CE, che regola alcuni aspetti dello specifico servizio finanziario detto di "credito al consumo" (si tratta del finanziamento concesso appositamente per l'acquisto di beni e/o servizi). Nei "Considerando" di tale Direttiva e all'art. 22 sopra citato, si stabilisce che, per quanto riguarda le materie disciplinate dalla Direttiva stessa, gli Stati membri non possano introdurre normative diverse. Quanto alle materie che la Direttiva esclude dal suo ambito di applicazione, invece, il legislatore nazionale - salvo il rispetto dei principi fondamentali dei Trattati costitutivi dell'organizzazione europea - gode di un'ampia libertà di manovra, fino alla possibilità, se vuole, di estendere alle medesime la stessa disciplina approntata dalla Direttiva in questione. Fra le materie che la Direttiva ha estromesso espressamente dal suo campo applicativo, rientra quella del credito al consumo, ove lo stesso sia garantito da ipoteca o da altro diritto analogo su beni immobili. L'art. 30, poi, dispone che le norme, contenute nella Direttiva medesima, non si applichino ai rapporti creditizi già in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione. Poiché il giudice del rinvio è rumeno, vale precisare come la normativa interna rumena, attuativa della Direttiva in oggetto, contenga, oltre alle disposizioni di cui alla medesima Direttiva, anche le seguenti prescrizioni estranee ad essa: 1) l'estensione di diverse norme della Direttiva al "credito al consumo" garantito da ipoteca o simili, che la Direttiva stessa aveva estromesso dalla propria sfera di prescrizione; 2) in ordine ai detti finanziamenti garantiti da ipoteca o affini, la previsione per cui la Direttiva si applichi anche ai rapporti pendenti all'entrata in vigore della medesima legge attuativa. Dunque, si chiede in primo luogo alla Corte se è compatibile, con la Direttiva in oggetto, una normativa nazionale che, come quella rumena di attuazione, estende la normativa di cui alla Direttiva stessa anche ai rapporti da essa originariamente esclusi. La Corte risponde che si deriva, dagli stessi Considerando sopra menzionati, nonché dallo spirito generale della Direttiva considerata, che il legislatore nazionale possa - in ordine ad oggetti originariamente esclusi da quella - non solo applicare la Direttiva stessa, ma anche scegliere quali norme applicare e quali tralasciare, di quelle in essa contenute. Con tale assunto, la Corte risponde positivamente, peraltro, alla questione se risulti compatibile con il suddetto art. 30 della Direttiva - sulla non applicabilità della stessa ai rapporti già pendenti - il fatto che il legislatore interno abbia previsto, circa i contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca o simili, che la normativa della Direttiva medesima trovi applicazione anche ai rapporti già in essere all'entrata in vigore della disciplina attuativa nazionale. Sottolinea infatti la Corte che, poiché il legislatore comunitario ha escluso i contratti di finanziamento - garantiti da ipoteca e simili - dalla sfera applicativa della Direttiva, la normativa interna può regolare gli stessi liberamente, scegliendo di estendere ai medesimi solo alcune norme della Direttiva stessa e non l'art. 30, che ne vieta l'applicazione ai rapporti pendenti.

Stato della Procedura**Il 12 luglio 2012 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C - 602/10 (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**